



COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA TECNICA E TURISMO

SCHEMA DI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE, LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE STRUTTURE
MUSEALI DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

Aggiornamento del 21.03.2018

L' anno.....il giorno.....del mese
di.....
Presso la casa comunale

TRA

Il Comune di Chiaramonte Gulfi che di seguito nel testo sarà denominato
"Concedente" con sede legale in Chiaramonte Gulfi, corso Umberto 65,
rappresentato dal.....nato
a.....e domiciliato per la carica presso la residenza
Municipale.

E

.....con sede a
.....P. IVA..... che di
seguito nel testo sarà denominato " Concessionario ", rappresentato
da.....nato a
.....il.....
C.F.....

PREMESSO

- che nella città di Chiaramonte Gulfi sono presenti dieci Musei frequentati in tutto il periodo dell'anno da visitatori provenienti da più parti dell'Italia e dall'estero e da numerosissime scolaresche con conseguente ricaduta economica sulle strutture ricettive e commerciali del comune;
- che il concedente ha insufficienti risorse umane necessarie ad assicurare la gestione di tali strutture museali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, fattispecie che lo ha indotto a ricorrere all'applicazione del principio di sussidiarietà secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale all'uopo approvato con delibera C.C. n° 51 del 29.11.2008.
- Con delibera G.C. n° del il concessionario ha approvato lo schema di capitolato d'appalto per la gestione, la valorizzazione e la promozione delle

strutture museali in argomento destinato a regolare i rapporti tra concedente e concessionario in applicazione dei principi di sussidiarietà sopra, enunciati e secondo la disciplina di cui al regolamento comunale approvato con delibera C.C. n° 51 del 29.11.2008

Tutto quanto sopra premesso, costituente parte integrante del presente capitolato, tra il concedente ed il concessionario si stabilisce quanto segue in relazione alle strutture museali di proprietà del concedente site nel comune di Chiaramonte Gulfi:

ART.1 – Oggetto del capitolato

Il presente capitolato disciplina l'affidamento dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, custodia, biglietteria, assistenza e informazione, organizzazione di attività promozionali dei musei divulgativa con finalità didattiche nei confronti di degli studenti di ogni ordine e grado vendita di pubblicazioni e-manufatti in genere, previamente approvati dal concedente, inerenti le strutture museali di che trattasi ed il territorio a livello sia comunale che provinciale e regionale.

ART.2 – Descrizione del servizio

I servizi e le prestazioni richiesti dal presente capitolato sono quelli qui di seguito descritti:

- a) **Apertura, chiusura e sorveglianza .**
 - 1) Operazioni di apertura e di chiusura dei Musei Comunali con inserimento e disinserimento del sistema di allarme, ove installato;
 - 2) Vigilanza e custodia dei beni esposti nelle dieci strutture Museali nell'orario di effettuazione del servizio e controllo del comportamento dei visitatori;
- b) **Biglietteria e vendita dei materiali**
 - 1) Operazioni di biglietteria e relativa contabilità
 - 2) Vendita di cataloghi, di pubblicazioni gadget e di qualsiasi altro manufatto previamente approvati dal Concedente con relativa rendicontazione;
 - 3) Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla affluenza dei visitatori e degli incassi realizzati e trasmissione al competente servizio comunale con cadenza mensile ;
- c) **Assistenza e informazioni ai visitatori**
 - 1) Servizio di informazione e assistenza qualificata ai visitatori, in almeno una lingua straniera,
 - 2) Distribuzione di materiali didattici e informativi dei musei e del territorio previamente approvati dal Concedente;
- d) **Attività**
 - 1) Progettazione, gestione e promozione di attività didattiche particolarmente studiate per le scolaresche in visita d'istruzione presso le sedi museali;
 - 2) Progettazione e gestione di attività di rivalutazione dei musei in ambito regionale, nazionale e internazionale con il fine di incentivare la crescita della presenza di visitatori e del marketing.
 - 3) Prenotazione e tenuta del calendario delle attività didattiche, delle visite e delle eventuali iniziative organizzate dal settore Comunale competente e collaborazione operativa con quest'ultimo per il loro svolgimento;
 - 4) Realizzazione di visite guidate con accompagnamento di singoli gruppi;
 - 5) Realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione delle bellezze paesaggistiche e architettoniche del territorio, attraverso lo studio di itinerari e percorsi rivolti ai turisti, alle scuole, agli operatori economici e turistici.

ART.3- Orario di svolgimento del servizio

Il concessionario dovrà garantire l'apertura minima dei Musei secondo il seguente orario:

- 1) dal 1° Ottobre al 31 Maggio: Mart., Merc., Gio., Ven. solo dietro specifica richiesta e prenotazione di visite, nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 13,30; Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Lunedì giorno di chiusura .

- 2) Dal 1° Giugno al 30 settembre: Mart., Mer., Giov., solo dietro specifica richiesta e prenotazione di visite, nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 13,30. Venerdì, Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30

Lunedì giorno di chiusura

Il concessionario dovrà garantire il servizio anche nei giorni di chiusura settimanale, per lo svolgimento, su prenotazione, di visite didattiche per scuole e visite guidate per gruppi e/o comitive di numero superiore a 25 persone.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'apertura dei musei in occasione delle principali manifestazioni cittadine ancorché ricadenti in giornate di ordinaria chiusura, nonché eventuali ulteriori aperture straordinarie su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di n.5 aperture l'anno oltre quelle di cui la primo periodo. ;

Il concedente, in caso di necessità e in relazione alle proprie esigenze, si riserva la facoltà di articolare diversamente l'orario dei servizi appaltati in particolari periodi dell'anno (ad esempio, non esaustivo,: Estate, Natale, Festa Patronale e feste in genere).

Il concessionario dovrà adeguarsi conseguentemente a dette variazioni che saranno comunque comunicate con almeno 7 gg. di anticipo da parte dell'Ente;

ART.4- Obblighi del Concessionario

Il concessionario si obbliga:

- 1) a garantire l'apertura dei Musei negli orari di cui al superiore art. 3;
- 2) ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, un numero costante di persone, ma in ogni caso mai inferiore a due unità, in possesso di adeguate competenze professionali, tra cui almeno una con comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi. La suddetta dotazione minima deve essere, se del caso, aumentata in modo da garantire lo standard di un operatore ogni 20 visitatori;
- 3) a raccogliere i dati degli utenti in visita secondo le modalità stabilite dal concedente.
- 4) a fornire al concedente l'elenco degli operatori e le qualifiche di ognuno di cui almeno due in possesso di laurea in lingue straniere.
- 5) A designare tra gli operatori di cui al superiore paragrafo un responsabile referente del concedente e a segnalare all'Ufficio Comunale eventuali variazioni di stato delle strutture, disfunzioni degli impianti e qualsivoglia anomalia riguardante i manufatti esposti;
- 6) A sostenere gli oneri relativi alla ordinaria manutenzione degli immobili che ospitano i musei e dei reperti museali con l'eccezione di quanto stabilito al comma successivo.

Restano a carico del concedente gli oneri relativi alle utenze elettriche, idriche e della pulizia dei locali che ospitano i musei nonché quelli relativi alla manutenzione straordinaria;

ART.5- Durata

Il presente appalto in via sperimentale avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla data del verbale di consegna.

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto che decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione o preavviso;

ART. 6- Corrispettivo

Il concessionario dovrà corrispondere al concedente a titolo di canone annuale per l'avvenuto affidamento del servizio, la somma di 18.000,00 €. incrementata dell'aumento percentuale praticato in sede di gara su quest'ultimo importo, posto a base di gara ;

Il corrispettivo dovrà essere versato con cadenza mensile posticipata, entro il 5 del mese successivo, secondo le modalità impartite dal concedente.

ART. 7 – Premialità

Oltre al corrispettivo di cui al precedente articolo null'altro è dovuto dal concessionario, il quale tratterrà a titolo incentivante, la totalità degli incassi effettuati per la vendita dei biglietti d'ingresso ai Musei, alle tariffe deliberate dal Comune, fermi restando a carico di quest'ultimo, gli obblighi di cui all'art. 2 sub. b) e al successivo art. 8, oltre ai rimanenti stabiliti nel presente capitolato.

ART.8 -Tariffe d'ingresso

L'ingresso dei visitatori ai musei è consentito previo acquisto di biglietti che il concessionario è tenuto a staccare da appositi blocchetti a madre e figlia forniti dal Concedente;

Il concessionario deve rendicontare i biglietti emessi e le somme introitate con cadenza mensile.

Il prezzo del biglietto d'ingresso, con relative esenzioni e riduzioni, sono determinati dal Concedente.

Art. 9 -Locali e strutture

Il Concedente consegna al concessionario le strutture museali di che trattasi con gli arredi ed le collezioni ivi custodite, previa redazione del verbale di consegna con relativo inventario. A far data da tale verbale il concessionario assume la responsabilità del corretto uso dei locali, delle attrezzature e dei manufatti museali consegnati e l'impegno a segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni e problematiche che dovessero insorgere in merito a quanto consegnato;

Il Concedente, tramite suoi rappresentanti, si riserva, comunque, in ogni momento e dietro preventiva comunicazione, la facoltà di utilizzare ed accedere ai Musei per propri scopi e finalità.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la conservazione degli oggetti museali esposti durante le ore di espletamento del servizio. Eventuali danni e/o la scomparsa di manufatti riconducibili ad inadempienze all'obbligo di sorveglianza e tutela dei manufatti da parte del concessionario ricade totalmente sotto la responsabilità di quest'ultimo che verrà chiamato a risarcire al concedente il danno arrecato;

L'ammontare del danno, di cui al superiore comma, verrà stabilito da una terna di arbitri di cui uno nominato dal concedente, uno dal concessionario e un terzo di comune accordo tra le parti o, nel caso di mancato accordo o di inerzia di una delle parti, da parte del Tribunale di Ragusa su iniziativa della parte che ne ha interesse;

Art. 10 Garanzie

Il concessionario si obbliga a costituire una polizza di responsabilità civile per danni a terzi e a cose di terzi, ivi compresi gli animali, che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi e danni materiali che possono verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, con massimali non inferiori a 2 milioni di € in relazione alle persone e di 1 milione di € in relazione alle cose, compresi animali, senza franchigia e/o scoperto; La suddetta polizza dovrà essere stipulata prima della consegna del servizio che, viceversa, non potrà avere luogo;

Il concessionario è tenuto a costituire prima del verbale di consegna una polizza assicurativa valida per tutta la durata del contratto dell'importo di €10.000,00 a favore del concedente a garanzia dell'adempimento alle obbligazioni di cui al presente capitolato;

La garanzia di cui al superiore comma deve contenere la espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 2° comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del soggetto garantito;

Art. 11 Contratti di lavoro

Il concessionario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge relativamente ai contratti di lavoro ed alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro.

Con l'assunzione del servizio di gestione de quo il concessionario assume nella qualità di datore di lavoro tutti gli obblighi di cui al D.L.gs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 12 Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, le imposte e tasse collegate secondo la normativa vigente.

Art. 13 -Controlli

Il Concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare il buon andamento ed il corretto svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso alle prestazioni richieste con il presente capitolato.

Il concedente si riserva inoltre la facoltà di individuare modalità di valutazione e di gradimento da parte dei visitatori della qualità dei servizi prestati dal concessionario.

Le risultanze delle verifiche di cui al superiore comma verranno comunicate al concessionario che è tenuto a porre in essere ogni possibile accorgimento atto a migliorare la qualità del servizio.

Art.14- Penali

Per le violazioni da parte del concessionario degli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato sono stabilite le penali di seguito specificate:

- a) Per il mancato rispetto dei termini di pagamento del canone mensile di cui al superiore articolo 6 concretizzatosi a seguito di inottemperanza all'intimazione a provvedere da parte dell'ufficio competente entro i termini da quest'ultimo stabiliti : € . 500,00 per violazione.
La terza violazione del suddetto obbligo di pagamento potrà costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario ai sensi dell'art 1456 del C.C., salvo e impregiudicato ogni altro diritto dell'Ente per eventuali danni emergenti.
- b) Per la violazione dell'obbligo di rendicontazione mensile dei biglietti emessi e delle somme introitate concretizzatosi a seguito di inottemperanza all'intimazione a provvedere da parte dell'ufficio competente entro i termini da quest'ultimo stabiliti : € . 500,00 per violazione.
La suddetta violazione si concretizza anche nel caso di accertamento da parte degli uffici comunali competenti della presenza all'interno dei musei anche di un singolo visitatore privo del biglietto di ingresso.
La terza violazione del suddetto obbligo di rendicontazione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art 1456 del C.C., salvo e impregiudicato ogni altro diritto dell'Ente per eventuali danni emergenti.
- c) Per le violazioni ai restanti obblighi del concessionario :
- per la prima violazione € 100,00 (cento/00 €.)
- per la seconda e la terza violazione € 150,00 (centocinquanta/00 €.)cadauna
- per la quarta e sino alla sesta € 400,00 (quattrocento/00 €.) cadauna
La settima violazione potrà costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art 1456 del C.C., salvo e impregiudicato ogni altro diritto dell'Ente per eventuali danni emergenti.

Art.15 –Controversie

Per tutte le controversie tra concedente e concessionario che non si sono potute definire in via amministrativa è competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

Il concessionario

Il concedente